



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Divieto di licenziamento: più facile aggirarlo

Autore: Carlos Arija Garcia | 19/02/2021



*L'Inps chiarisce l'interpretazione di una delle deroghe: l'accordo per l'incentivo all'esodo può essere firmato anche da un solo sindacato e non da tutti.*

Una firma. Una sola firma, quella di un sindacato, ed è fatta. Dovrà farsene una

ragione chi finora pensava che servissero quelle di tutti i sindacati più rappresentativi a livello nazionale per sottoscrivere **l'incentivo all'esodo** che consente di allontanare un dipendente come deroga al **divieto di licenziamento** in vigore per l'emergenza **Covid**: basterà la firma di un solo sindacato per rendere valido l'accordo. Lo ha confermato **l'Inps** con un recente messaggio che modifica la decisione di alcune sedi territoriali dell'Istituto, pronte a respingere la richiesta di **Naspi** di lavoratori aderenti ad incentivi all'esodo non sottoscritti da tutte le sigle sindacali.

Come noto, le norme approvate dal Governo Conte durante la pandemia vietano di licenziare i dipendenti, se non in alcuni casi eccezionali. Un divieto che, per ora, resta valido **fino al 31 marzo**, anche se il nuovo Esecutivo presieduto da Mario Draghi potrebbe **prolungare la scadenza fino all'estate**, secondo l'orientamento espresso negli ultimi giorni sul quale alcuni partiti di maggioranza si sono detti d'accordo.

Il divieto si applica per:

- licenziamenti **collettivi** (restano in sospeso le procedure avviate al 23 febbraio 2020);
- licenziamenti per **giustificato motivo oggettivo**;
- procedure di **conciliazione**.

Tuttavia, ci sono delle deroghe, cioè delle situazioni in cui il licenziamento è attuabile. Si tratta di quelli:

- per **fallimento**, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'azienda o ne sia stata disposta la cessazione;
- giustificati dalla **cessazione definitiva** dell'impresa dopo la messa in liquidazione, anche parziale, dell'attività;
- nei casi in cui, durante la liquidazione, non c'è la **cessione** di un complesso di beni o di attività che possano portare ad un trasferimento d'azienda o ad un suo ramo;
- di fronte ad un **accordo collettivo** aziendale siglato con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale con **incentivo all'esodo**, per i soli lavoratori che aderiscono all'iniziativa.

In tutti questi casi, i lavoratori che perdono il posto hanno **diritto alla Naspi**.

Ed è quest'ultima deroga quella su cui l'Inps ha sentito la necessità di pronunciarsi. Alcune sedi territoriali dell'Istituto, infatti, prendendo la norma alla lettera, hanno ritenuto che l'accordo collettivo in cui si prevede l'**incentivo all'esodo** dovesse essere sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali più rappresentative su tutto il territorio nazionale. Tutte, senza alcuna eccezione. Per questo motivo, quando un lavoratore si presentava a chiedere la **Naspi** allegando un'intesa firmata da un solo sindacato, la sede Inps respingeva la richiesta argomentando la mancanza delle altre sigle.

Ora, l'Inps chiarisce che questa interpretazione è sbagliata. Nel messaggio pubblicato di recente, si precisa che, ai fini della validità dell'accordo, non è rilevante la firma di tutti i sindacati più rappresentativi ma anche quella di uno solo, insieme alla sottoscrizione del lavoratore. Basta questo, dunque, per poter licenziare il dipendente con questa formula e per avere **diritto alla Naspi**.